



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Tramessa: Serv. IIRep. Allesil 31-05-07Il Resp. del servizio  
Istruttore Amministrativo  
(M. Scribano)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE II  
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>30 MAG. 2007</u> N. <u>1149</u>	OGGETTO : Rimborso spese legali al dipendente Carmelo Cappuzzello, agente di polizia municipale di questo Comune.
N. <u>27</u> SETTORE 2° DATA <u>02-02-2007</u>	

## DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL <u>2007</u>	CAP <u>1385.1</u>	IMP. <u>5689/07</u>
FUNZ <u>01</u>	SERV <u>08</u>	INTER <u>05</u>

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilasette, il giorno due del mese di febbraio, nell'ufficio del  
Settore 2^, il dirigente dott. Michele Busacca ha adottato la seguente determinazione:

Vista la nota del 12.12.2006 assunta al protocollo di questo Ente in data 15.12.2006 prot.n.81920 con la quale il dipendente Carmelo Cappuzzello, agente di polizia municipale di questo Comune, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per l'importo complessivo di Euro 1.201,35, giusta fattura rilasciata dall'avv. Michele Sbezzi del Foro di Ragusa, legale del citato dipendente, per avere subito un procedimento penale iscritto al n.82/04 RG.NR. avanti al Tribunale di Ragusa, per "fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti propri di ufficio", imputati del delitto p.e p. dagli artt.110 e 323 c.p.;

Considerato che il citato dipendente che, all'epoca dei fatti, (anno 2003) in qualità di agente di polizia presso il Settore XIV°, è stato indagato dall'Autorità Giudiziaria, per "abuso" da parte di una ragazza che viaggiava a bordo del ciclomotore condotto senza fare uso del casco protettivo e per non essersi fermata al segnale di Alt, con conseguente fermo amministrativo del veicolo e relativo sequestro del mezzo, a seguito della quale è stato avviato un procedimento penale che si è concluso, davanti al Giudice delle udienze preliminari presso il Tribunale di Ragusa con la dichiarazione di assoluzione "perchè il fatto non costituisce reato" così come si legge nell'atto di imputazione "giusta registrazioni n.2350/04 RG. G.I.P. e sentenza n.108/06;

Visti l'art.28 del C.C.N.L. del 14.9.2000 e l'art. 67 del D.P.R.n. 268/87, da leggersi in combinato disposto con l'art.50 del D.P.R. 333/90, che disciplinano il patrocinio legale, nei quali viene disposto al 1° comma che "l'Ente anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità penale e civile nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussistano conflitti di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

Preso atto che, alla luce della più recente giurisprudenza, rimane applicabile la tesi secondo cui soltanto a conclusione della fase istruttoria ed in particolare al pronunciamento della sentenza irrevocabile sul procedimento penale o civile, si possa procedere alla valutazione della sussistenza o meno del conflitto di interessi tra i fatti contestati al dipendente e il benessere dell'Amministrazione, giusta indicazione del Dirigente Avvocato dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie sia la dinamica degli eventi che l'assenza da parte di questo Ente di essersi costituito in giudizio, giusta comunicazione dell'ufficio legale prot.n.3 del 04.01.2007, in relazione al medesimo procedimento, non lasciano intravedere gli estremi di conflittualità anche perchè l'avvenuta assoluzione del dipendente in parola, in ordine al procedimento penale, pronunciata dal GIP del Tribunale di Ragusa Dr. Vincenzo Saito induce alla inevitabile riflessione che la vicenda giudiziaria è da intendersi, in sede giuridica, estinta quasi al limite dell'inesistenza dei fatti;

Preso atto che, anche dall'esame dell'ulteriore documentazione reperita tramite gli uffici competenti, tesa all'ottenimento di una maggiore conoscenza dei fatti, non si evincono elementi tali da far pervenire ad un giudizio negativo di rimborso, in considerazione anche del fatto della insussistenza, agli atti del fascicolo personale, deposito presso il competente Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane, di procedimenti disciplinari a carico del dipendente in oggetto, in relazione ai fatti connessi al procedimento penale a suo carico.

Preso atto, altresì, che anche lo spirito della sopracitata norma è quello di salvaguardare in ogni caso l'interesse dell'impiegato nei fatti contestati per causa di servizio, purchè essi non siano stati commessi con dolo o con colpa grave;

Considerato che, in conseguenza dell'evoluzione giuridica del procedimento penale, il caso in esame non può essere riconducibile fra le circostanze previste dal comma 2° del citato articolo

28/2000 il quale prescrive che " in caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con grave colpa, " l'Ente ripeterà dai dipendenti tutti gli oneri sostenuti per sua difesa in ogni stato e grado di giudizio";

Ritenuto, pertanto, che a seguito della documentazione prodotta, nonché le argomentazioni riguardanti la materia oggetto di esame, pervenute dal dipendente avvocato con la superiore nota, la richiesta del dipendente è riconducibile agli effetti dell'art. 23 del C.C.N.L. del 14.9.2000 nonché all'art. 67 del D.P.R. n. 268/87, non rientrando il caso in esame nella fattispecie prevista dal citato comma 2° dell'art. 28/2000 nonché dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/87 e che pertanto tale richiesta è meritevole di accoglimento;

Preso atto dell'aver già provveduto il Comune dal D.P.R. n. 268/87 al versamento di questo Comune in merito all'importo della pendenza;

Visti i pareri favorevoli emessi dal Collegio Sindacale e dalla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità emesso dal Dirigente del Settore 2° in merito alla regolarità della copertura finanziaria da parte del Comune;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate nell'art. 52 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto l'art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia del presente provvedimento;

#### DETERMINAZIONE

1) Di prescrivere che dall'esame della documentazione prodotta, non si evincono elementi che consentano di far pervenire ad un giudizio negativo di rimborso;

2) Di liquidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del C.C.N.L. del 14.9.2000 commi 1° e 2°, dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/87 e 50 del D.P.R. n. 268/87, la somma complessiva di Euro 1.201,35 al dipendente Michele Sbezzi agente di polizia municipale di questo Comune, a titolo di rimborso per le spese legali sostenute nel procedimento penale avviato a suo carico per fatti commessi nell'espletamento di compiti propri d'ufficio, con sentenza di assoluzione del 03.11.2006, giusta registrazioni n. 2350/04 R.G. GIP sentenza n. 108/06.

3) Di imputare il servizio gestione contabile del personale del Settore Gestione servizi contabili e finanziari, di predisporre per il suddetto dipendente il mandato di pagamento nella misura di Euro 1.201,35.

4) Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.201,35 alla Funz. al. serv. int. n. 5.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°

Dott. M. BUSACCA

Da trasmettersi d'ufficio al seguente Settore/Ufficio; Settore 3°

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°

Dott. M. BUSACCA

Visto

Il Sindaco

SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

Ragusa. 28.5.2007

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di avere trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa. 05 GIU. 2007

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO COMUNICATORE  
(Tedeschini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 GIU. 2007 al 11 GIU. 2007

Ragusa. 12 GIU. 2007

IL MESSO COMUNALE